

BlogDUE

Limiti al rifiuto di eseguire un ordine europeo di indagine per l'audizione in videoconferenza dell'imputato detenuto in un altro Stato membro: la sentenza *Bissilli*

Miriana Lanotte (Assegnista di ricerca in Diritto dell'Unione europea, Università di Bologna) – 13 marzo 2026

SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. Il contesto fattuale e le questioni pregiudiziali. – 3. La pronuncia della Corte: la centralità della finalità probatoria dell'atto di indagine richiesto mediante l'OEI. – 3.1. *Segue*: vantaggi e ambiguità della finalità probatoria. – 3.2. La sistematica dei motivi di non esecuzione e non riconoscimento dell'OEI. – 3.2.1. *Segue*: l'art. 10 della direttiva OEI. – 3.2.2. *Segue*: l'articolo 11, par. 2, lett. f) della direttiva OEI. – 3.2.3. *Segue*: l'art. 24, par. 2, lett. b) della direttiva OEI. – 3.3. L'uso della videoconferenza alla luce degli standard di equità processuale convenzionali ed europei.

1. La sentenza della Corte di giustizia, resa il 18 dicembre 2025 nella causa [C-325/24](#), *Bissilli*, offre un contributo significativo all'interpretazione della direttiva 2014/41/UE relativa all'ordine europeo di indagine (OEI), con specifico riferimento all'audizione in videoconferenza di un imputato detenuto in un altro Stato membro.

La pronuncia riveste particolare interesse sotto tre distinti profili.

In primo luogo, essa si colloca nel processo di progressiva sistematizzazione del regime applicativo della direttiva (v. Eurojust, [Case-law by the Court of Justice of the European Union on the European Investigation Order](#), July 2025), precisando ulteriormente la nozione di “atto di indagine” e chiarendo che l'emissione di un OEI presuppone un atto connotato da una finalità propriamente probatoria. Distinguendo tra finalità principale e finalità meramente accessoria dell'atto richiesto, la Corte contribuisce a delimitare l'ambito oggettivo dello strumento (v., *infra*, parr. 3 e 3.1).

In secondo luogo, la decisione chiarisce la natura e il coordinamento tra le disposizioni (artt. 10, 11, par. 2, lett. f) e 24 par. 2, lett. b) della direttiva sull'OEI) relative ai motivi di non esecuzione e non riconoscimento dell'OEI. In tale contesto, la Corte riafferma il principio secondo cui l'esecuzione degli strumenti di cooperazione giudiziaria penale costituisce la regola, mentre il rifiuto rappresenta un'eccezione di stretta interpretazione, non suscettibile di

applicazioni estensive né di automatismi fondati su prassi nazionali generali (v., *infra*, parr. 3.2, 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3).

In terzo luogo, la pronuncia si segnala perché la Corte di giustizia, in continuità con l'orientamento della Corte europea dei diritti dell'uomo (Corte EDU), valorizza la videoconferenza quale modalità di cooperazione istruttoria transfrontaliera idonea a coniugare esigenze di efficienza e celerità con la salvaguardia delle garanzie processuali. (v. *infra*, par. 3.3).

Dopo una sintetica ricostruzione dei fatti di causa e delle questioni pregiudiziali (v. *infra*, par. 2), l'analisi si concentrerà sui tre profili sopra indicati al fine di cogliere la coerenza sistemica e le implicazioni evolutive della pronuncia.

2. Il rinvio pregiudiziale trae origine da un procedimento penale pendente dinanzi al Tribunale di Firenze nei confronti di HG, imputato per partecipazione a un'organizzazione criminale e traffico di stupefacenti.

Sebbene fosse stato dichiarato assente – in quanto consapevole dell'esistenza del processo e rappresentato da un difensore di fiducia – HG aveva successivamente chiesto di essere sottoposto ad esame nel corso dell'udienza dibattimentale. Nel frattempo, il giudice del rinvio veniva informato che, a partire dal febbraio 2022, l'imputato era detenuto in Belgio.

Considerato che nel sistema processuale italiano le prove sono in linea di principio assunte nella fase dibattimentale e che l'audizione dell'imputato, ove richiesta o accettata, riveste una chiara valenza probatoria, oltre a garantire il suo diritto di partecipare al processo, il Tribunale di Firenze emetteva un OEI al fine di procedere all'audizione di HG mediante videoconferenza.

Le autorità belghe, tuttavia, comunicavano il rifiuto di eseguire l'OEI, fondandolo su tre ordini di argomenti. In primo luogo, il diritto interno consentiva il ricorso alla videoconferenza per l'audizione di testimoni e periti, ma non per quella dell'imputato, per il quale sarebbe richiesta la presenza fisica dinanzi al giudice. In secondo luogo, la normativa belga di recepimento della direttiva subordinava l'audizione in videoconferenza al rispetto dei principi fondamentali dell'ordinamento nazionale, che – secondo le autorità di esecuzione – nel caso di specie non risultavano garantiti. In terzo luogo, venivano richiamate una sentenza della *Cour constitutionnelle* del 21 giugno 2018 – che aveva annullato la disciplina relativa alla comparizione in videoconferenza degli imputati in custodia cautelare – nonché alcune direttive adottate dal *Collège des procureurs généraux*, secondo cui la comparizione dell'imputato al proprio processo mediante videoconferenza sarebbe incompatibile con il diritto a un equo processo.

A fronte di tale diniego, il giudice italiano si rivolgeva a Eurojust, che suggeriva quale possibile soluzione alternativa il trasferimento temporaneo dell'imputato in Italia *ex art. 22* della direttiva 2014/41. Tuttavia, anche tale opzione veniva esclusa dalle autorità belghe.

Il Tribunale di Firenze si trovava così dinanzi a un duplice problema: da un lato, verificare la compatibilità del rifiuto opposto dallo Stato di esecuzione

con il diritto dell'Unione; dall'altro, stabilire se fosse possibile emettere un nuovo OEI – sia per l'audizione in videoconferenza sia per il trasferimento temporaneo dell'imputato – considerato che l'atto richiesto perseguiva non soltanto una finalità probatoria, ma anche l'obiettivo di assicurare la partecipazione dell'imputato al processo.

A questi fini il giudice nazionale ha sollevato rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia chiedendo l'interpretazione della direttiva 2014/41 sull'OEI, e in particolare: 1) se l'art. 24, in combinato disposto con l'art. 3, consenta l'emissione di un OEI per l'audizione in videoconferenza di un imputato detenuto nello Stato di esecuzione, qualora tale audizione abbia finalità probatoria, pur perseguendo anche l'obiettivo di garantirne la partecipazione al processo; 2) se l'art. 10 permetta il rifiuto per il solo fatto che l'atto richiesto non sarebbe ammesso in un caso interno analogo, benché l'art. 24 non preveda tale motivo; 3) se l'art. 11, par. 1, lett. f), letto alla luce dell'art. 47 della Carta, osti al rifiuto qualora lo Stato di emissione assicuri adeguate garanzie processuali; 4) se il riferimento ai "principi fondamentali" dello Stato di esecuzione di cui all'art. 24, par. 2, lett. b), consenta un rifiuto automatico fondato su una direttiva generale, o richieda una valutazione caso per caso; 5) se l'art. 22, par. 1, in combinato disposto con l'art. 3, consenta l'emissione di un OEI per il trasferimento temporaneo dell'imputato ai fini della sua audizione dibattimentale con valenza probatoria.

3. Con la prima e la quinta questione, il giudice del rinvio chiede se l'audizione in videoconferenza dell'imputato (o il trasferimento temporaneo dell'imputato) espletata durante la fase dibattimentale può costituire un atto di indagine ai sensi della direttiva OEI quando la finalità di tale atto è al contempo ottenere prove e consentire la presenza dell'imputato.

La Corte di giustizia, in accordo con le [conclusioni dell'AG Rantos](#), chiarisce l'ambito di applicazione della direttiva 2014/41/UE, affermando che ai sensi dell'art. 1, par. 1, e dell'art. 3 di quest'ultima, l'OEI è uno strumento destinato *esclusivamente* all'acquisizione di prove (si v. anche considerando da n. 5 a n. 8 della direttiva). Ne consegue che un atto può essere richiesto mediante OEI se ha *natura e finalità probatoria*. Viceversa, un atto avente una finalità diversa (ad esempio, garantire la mera comparizione dell'imputato) esula dall'ambito di applicazione della direttiva (punto 58). Applicando tale criterio al caso di specie, la Corte afferma che l'esame dell'imputato mediante videoconferenza può integrare un atto di indagine anche qualora produca un effetto ulteriore – quale la presenza dell'imputato al proprio processo – purché tale effetto non alteri l'obiettivo principale dell'atto, ossia l'assunzione di prove (punti 42-47).

Inoltre, richiamando il considerando n. 25, la Corte afferma che l'OEI può essere emesso in qualsiasi fase del procedimento penale, compresa quella dibattimentale. Pertanto, il fatto che l'audizione avvenga nel corso del processo non costituisce, di per sé, un ostacolo all'emissione dell'OEI (punto 48). Un'interpretazione restrittiva – che escludesse l'uso dell'OEI in tali ipotesi per il solo fatto che l'atto assicura anche la presenza dell'imputato –

comprometterebbe gli obiettivi della direttiva, ossia la semplificazione e accelerazione della cooperazione giudiziaria in materia penale, in un quadro fondato sulla fiducia reciproca (punti 52-55).

Particolarmente interessante risulta il passaggio in cui la Corte precisa che i confini tra OEI e mandato di arresto europeo (MAE) sono assicurati dalla presenza di due garanzie: a) l'art. 22 che prevede che il trasferimento *temporaneo* debba essere limitato nel tempo e concordato tra Stato di emissione ed esecuzione; b) l'art. 24 che impone che le modalità dell'audizione in videoconferenza siano stabilite *di comune accordo*. Tali disposizioni garantiscono che il trasferimento o l'audizione non si traducano surrettiziamente in una forma di consegna ai fini dell'azione penale, che richiederebbe invece un mandato d'arresto europeo (MAE) (punti 57-60), evitando un uso distorto dello strumento dell'OEI.

3.1. Nella risoluzione di questa prima questione la sentenza si pone in linea di continuità con il caso *Delda* (v. A. MOSNA, *Broad Yet Not All-Encompassing: The Scope of the EIO in Delda* (C-583/23), in *eulawlive.com*, 30 January 2025), in cui la Corte di giustizia ha stabilito che la sussistenza della finalità probatoria dell'atto di indagine richiesto costituisce la *conditio sine qua non* per l'applicazione della direttiva OEI. In quel caso, l'emissione di un OEI volto a notificare all'indagato un'ordinanza di rinvio a giudizio – contenente altresì un ordine di carcerazione e di deposito di una cauzione – era stata esclusa dalla nozione di “atto di indagine” per due ordini di ragioni. In primo luogo, tale atto non mirava all'acquisizione di elementi di prova, ma integrava un adempimento procedurale funzionale alla prosecuzione dell'azione penale (punto 37 della sentenza *Delda*). In secondo luogo, la Corte aveva precisato che un OEI non può contenere una richiesta diretta a collocare o trattenere in custodia la persona interessata (punto 40), poiché – come già affermato nella sentenza della Corte dell'8 dicembre 2020, causa C-584/19, *Staatsanwaltschaft Wien*, punto 73, si consenta il rinvio a M. LANOTTE, *Il requisito dell'indipendenza del pubblico ministero nell'emissione di un ordine di indagine europeo*, in *Cassazione penale*, n. 3, 2021, p. 1054 ss.) – esso non è idoneo a incidere sul diritto alla libertà personale.

Muovendo da tali premesse, la Corte, aveva invece ritenuto riconducibile alla nozione di atto di indagine l'audizione dell'indagato finalizzata all'acquisizione di elementi probatori, purché essa non fosse meramente diretta a consentire all'interessato di formulare osservazioni sul procedimento in corso. Ne emergeva così un criterio funzionale, incentrato sull'obiettivo concreto dell'atto richiesto.

La sentenza *Bissilli*, si inserisce in tale solco e ne sviluppa ulteriormente la logica. Distinguendo tra *finalità principale* – che non può che consistere nella raccolta di elementi probatori – e *finalità accessoria* dell'atto di prova, rafforza la centralità del criterio della finalità probatoria dell'atto richiesto, quale parametro decisivo per l'ammissibilità dell'OEI. Tale distinzione assume particolare rilievo ove si consideri che l'individuazione della finalità di un atto di indagine, come nel caso di specie per l'esame dell'imputato, non

è neutra in prospettiva comparatistica. Nel sistema italiano, infatti, la centralità della fase dibattimentale quale sede di formazione della prova dinanzi al giudice favorisce una qualificazione dell'esame dell'imputato come atto intrinsecamente probatorio. Tuttavia, tale qualificazione non può essere automaticamente trasposta in tutti gli ordinamenti. In questo contesto, la scelta della Corte di ancorare l'ammissibilità dell'OEI alla finalità concreta dell'atto richiesto – e non alla sua qualificazione formale nel diritto nazionale, né alla fase processuale in cui il suo espletamento si colloca – svolge una funzione armonizzatrice. Ciò evita che le divergenze strutturali tra i diversi sistemi processuali incidano in modo eccessivo sull'ambito applicativo della direttiva, compromettendone l'effettività.

Resta tuttavia aperto un tema centrale e cioè quando possa ritenersi integrata la finalità probatoria quale elemento essenziale dell'OEI e quando, invece, l'atto costituisca un trasferimento ai fini dell'azione penale o un atto volto alla prosecuzione del processo in corso (T. WAHL, [ECJ: EIO Can Be Issued Instead of EAW](#), in *eu crim. eu*, 19 February 2026). La pronuncia *Bissilli* dimostra, infatti, come ciò non sia così semplice. Nel caso concreto, l'audizione dell'imputato mediante videoconferenza ha anche un'ulteriore fine, quello di scongiurare la sospensione – o, più propriamente, la paralisi – del processo dinanzi al Tribunale di Firenze. Come osservato dal giudice *a quo*, secondo il diritto italiano l'imputato non ha l'obbligo di assistere al proprio processo, che può svolgersi in sua assenza purché vi sia la certezza della sua effettiva conoscenza del procedimento e che l'assenza sia frutto di una scelta volontaria. Egli conserva tuttavia il diritto di partecipare al processo. Ne consegue che, qualora – a seguito del rifiuto di esecuzione dell'OEI – l'imputato non possa comparire per un legittimo impedimento, quale la detenzione all'estero, il processo dovrebbe essere rinviato fino a quando la sua presenza non divenga nuovamente possibile, salvo che egli rinunci espressamente a comparire. In una simile situazione, la possibilità per l'imputato detenuto all'estero di partecipare all'udienza mediante videoconferenza consente allora non solo di assicurare la raccolta degli elementi probatori nel rispetto delle garanzie difensive dell'imputato, ma anche di evitare un rinvio indefinito del processo, con possibili ricadute sulla ragionevole durata, sulla qualità dell'accertamento e sulla posizione dell'imputato, esposto a una protratta incertezza processuale. Si pone allora l'esigenza di strutturare ulteriori criteri che consentano di valutare quando si sia in presenza di atti che principalmente hanno una finalità probatoria e che possono rientrare nella nozione di “atti di indagine”.

3.2. L'ulteriore profilo problematico che viene in rilievo – sollevato con la seconda, terza e quarta questione pregiudiziale – riguarda il rapporto tra le diverse disposizioni della direttiva 2014/41 (artt. 10, 11, 24) che disciplinano i diversi motivi di non riconoscimento e non esecuzione dell'OEI.

Il Tribunale di Firenze nutrivà dubbi in relazione ai due motivi per rifiutare di eseguire l'OEI invocati dalla Procura di Bruges che erano: 1) l'indisponibilità dell'audizione mediante videoconferenza in un caso interno

analogo (dato che il diritto belga non prevede la misura dell'audizione degli imputati); 2) l'incompatibilità dell'audizione mediante videoconferenza con i principi fondamentali del diritto belga.

Con riferimento al primo motivo il giudice del rinvio rileva che l'audizione mediante videoconferenza di un imputato figura tra gli atti di indagine *ex art. 24* della direttiva OEI e non prevede un tale motivo di rifiuto che è indicato invece nell'*art. 10, par. 5*, della direttiva. Con riguardo al secondo motivo di diniego, il giudice *a quo* osserva che, sebbene le autorità belghe non abbiano indicato che l'utilizzo della videoconferenza per ascoltare l'imputato nell'ambito del suo processo è contrario al diritto a un processo giusto ed equo non hanno precisato le ragioni sottostanti, alla luce delle circostanze del caso.

La disamina della Corte dei motivi che giustificano un rifiuto di eseguire l'OEI permette di chiarire la diversa funzione normativa e portata applicativa svolta da ciascuna disposizione. Se ne può ricavare, dal punto di vista sistematico, una tripartizione funzionale: l'*art. 10* quale clausola di adattamento tecnico; l'*art. 11* quale elenco tassativo di motivi che consentono di rifiutare l'esecuzione dell'OEI; l'*art. 24* quale disciplina speciale dell'audizione tramite videoconferenza, caratterizzata da motivi di rifiuto aggiuntivi ma rigorosamente circoscritti e sottoposti a un obbligo di valutazione caso per caso.

3.2.1. Nella seconda questione, il giudice del rinvio chiede se l'*art. 10* della direttiva 2014/41 permette, nel caso di specie, di rifiutare l'OEI. La Corte esclude tale possibilità, affermando che l'*art. 10* non è applicabile alle audizioni mediante videoconferenza disciplinate dall'*art. 24*. Tale conclusione deriva da un'argomentazione articolata su più livelli.

In primo luogo, sul piano letterale e sistematico, si ricorda che l'*art. 10* della direttiva sull'OEI impone all'autorità di esecuzione di ricorrere, ove possibile, a un atto alternativo quando l'atto richiesto non sia previsto o non sia disponibile in un caso interno analogo (*par. 1*). Solo in mancanza di atti alternativi idonei è consentita la non esecuzione (*par. 5*). Il paragrafo 2 individua inoltre taluni atti di indagine – tra cui l'audizione dell'imputato nel territorio dello Stato di esecuzione (*lett. c*) – che devono sempre essere disponibili secondo il diritto nazionale. La Corte precisa, tuttavia, che l'audizione di cui all'*art. 10, par. 2, lett. c*), non coincide con l'audizione mediante videoconferenza disciplinata dall'*art. 24*: mentre la prima si svolge nello Stato di esecuzione e secondo la legge di quest'ultimo; la seconda è regolata, quanto alle modalità, dalla legge dello Stato di emissione. Anche il modulo allegato alla direttiva distingue espressamente tra le due ipotesi. Ne consegue che l'*art. 10, par. 2, lett. c*), non è applicabile alle audizioni mediante videoconferenza (punto 66).

In secondo luogo, la Corte esamina il rapporto tra l'*art. 10, par. 5*, e l'*art. 24*. Il primo consente di non dare esecuzione all'OEI quando l'atto richiesto non sia disponibile in un caso interno analogo e non vi siano atti alternativi idonei a conseguire il medesimo risultato; il secondo disciplina in modo

autonomo e specifico l'audizione mediante videoconferenza, prevedendo, al par. 2, un elenco tassativo di motivi (il mancato consenso dell'imputato o la contrarietà dell'atto ai principi fondamentali del diritto dello Stato di esecuzione) di rifiuto ulteriori rispetto a quelli generali di cui all'art. 11. Tra tali motivi non figura l'indisponibilità dell'atto in un caso interno analogo di cui all'art. 10, par. 5 (punti 67-70). Secondo la Corte, l'applicazione di quest'ultima disposizione renderebbe sostanzialmente privo di effetto utile il motivo specifico di cui all'art. 24, par. 2, lett. b). Infatti, l'indisponibilità dell'atto in un caso interno analogo costituisce una categoria più ampia, idonea ad assorbire tutte le ipotesi in cui l'atto risulti contrario ai principi fondamentali dell'ordinamento nazionale (punto 72).

In terzo luogo, l'interpretazione della Corte è corroborata dal contesto sistematico del capo IV della direttiva, dedicato a specifici atti di indagine. In varie disposizioni di tale capo (artt. 26, par. 6; 27, par. 5; 28, par. 1; 29, par. 3, lett. a)) il legislatore ha espressamente previsto la possibilità di rifiutare l'esecuzione per indisponibilità dell'atto in un caso interno analogo (punti 76-77). L'assenza di una simile clausola nell'art. 24 dimostra che il legislatore non ha inteso riconoscere tale facoltà con riguardo all'audizione mediante videoconferenza.

Infine, la Corte richiama la *ratio* complessiva della direttiva, volta a istituire un sistema semplificato ed efficace fondato sul principio del riconoscimento reciproco, nel quale l'esecuzione costituisce la regola e il rifiuto l'eccezione, da interpretare restrittivamente (punti 78-79). In tale prospettiva, un'interpretazione che consentisse di opporre l'indisponibilità dell'atto in un caso interno analogo si porrebbe in contrasto con l'obbligo di interpretare in senso restrittivo i motivi di rifiuto (punto 80). Ne deriva che lo Stato membro di esecuzione non può rifiutare l'organizzazione dell'audizione in videoconferenza per il solo fatto che tale modalità non sia prevista o praticabile in un procedimento interno analogo (punto 81).

Dalle argomentazioni sostenute dalla Corte, l'art. 10 della direttiva 2014/41 può essere letto come una disposizione "cerniera" tra il principio del riconoscimento reciproco e l'autonomia procedurale degli Stati membri. In termini sistematici, la norma svolge una duplice funzione. Da un lato, essa ha la funzione di rendere flessibile il meccanismo di esecuzione dell'OEI. Infatti, la possibilità di scegliere un atto alternativo quando quello richiesto non sia previsto o non sia disponibile traduce una logica funzionalista: ciò che rileva non è la perfetta corrispondenza tipologica dell'atto, bensì il conseguimento del medesimo risultato probatorio. In questa prospettiva, l'art. 10 opera come una *clausola di adattamento tecnico*, che evita che le divergenze tra modelli processuali si traducano automaticamente in un rifiuto di eseguire l'OEI. Dall'altro lato, l'art. 10, par. 5, limita eccezionalmente lo spazio del riconoscimento reciproco ammettendo la non esecuzione quando l'atto richiesto non sia disponibile in un caso interno analogo e non vi siano alternative equivalenti. Questa disposizione riconosce implicitamente che il mutuo riconoscimento non può spingersi sino a imporre a uno Stato membro l'introduzione di un atto estraneo alla propria architettura processuale. In tal

senso, essa preserva un nucleo minimo di coerenza sistemica dell'ordinamento di esecuzione. Tale previsione però non si applica qualora, come nel caso dell'art. 24, il legislatore abbia previsto un regime speciale, in ragione del quale la logica di adattamento cede il passo a una disciplina più coerente con una maggiore integrazione funzionale tra sistemi procedurali e processuali nazionali.

3.2.2. Con la terza questione, il Tribunale di Firenze chiede, in sostanza, se l'art. 11, par. 1, lett. f), della direttiva 2014/41/UE – che prevede un motivo di non esecuzione in caso di incompatibilità dell'atto richiesto con l'art. 6 TUE e i diritti fondamentali della Carta – letto alla luce dell'art. 47 della Carta, osti al rifiuto di un OEI qualora le garanzie procedurali applicabili all'atto richiesto, secondo la legge dello Stato di emissione, siano idonee ad assicurare all'imputato il concreto esercizio dei diritti di difesa e il diritto fondamentale a un equo processo.

La Corte di giustizia, tuttavia, ha riformulato il quesito, concentrandosi su un diverso profilo, ovvero se l'inapplicabilità del motivo di cui all'art. 11, par. 1, lett. f), della direttiva 2014/41 precluda all'autorità di esecuzione di fondare il rifiuto su un diverso motivo previsto dalla medesima direttiva. La risposta è negativa. La Corte afferma che l'art. 11, par. 1, elenca motivi autonomi, tra loro indipendenti e privi di gerarchia interna. In assenza di una clausola di prevalenza o di esclusione reciproca, l'inapplicabilità di uno di essi non incide sulla possibilità di invocarne un altro. Tale conclusione è rafforzata dal coordinamento con l'art. 24, par. 2, che, con riferimento alle audizioni mediante videoconferenza, introduce motivi specifici di rifiuto ulteriori rispetto a quelli generali di cui all'art. 11, delineando così un sistema cumulativo e non alternativo. Pertanto, l'insussistenza del motivo di cui all'art. 11, par. 1, lett. f), non impedisce di fondare il diniego su un diverso titolo normativo (punti 82-91).

Benché tale questione possa apparire interessante, essa non coincide con quella posta dal Tribunale di Firenze. Il nodo centrale, infatti, non riguardava la cumulabilità delle cause di diniego, ma investiva il delicato equilibrio tra i principi di reciproca fiducia e di reciproco riconoscimento, da un lato, e la salvaguardia effettiva dei diritti fondamentali, dall'altro.

Su questo punto l'analisi dell'AG pare più incisiva (parr. 57-66). L'AG ricorda che sebbene l'autorità di esecuzione disponga di un margine valutativo – maggiore rispetto al sistema del MAE – sul rispetto dei diritti fondamentali di un OEI, anche la direttiva OEI si fonda su una presunzione di conformità di tutti gli Stati membri al diritto dell'Unione e, in particolare, ai diritti fondamentali (cfr. K. LENAERTS, *La Vie Après l'Avis: Exploring the Principle of Mutual (Yet Not Blind) Trust*, in *Common Market Law Review*, vol. 54, n. 3, 2017, pp. 805-840). Il rifiuto dell'esecuzione può essere giustificato soltanto in presenza di “*substantial grounds*” come prevede l'art. 11, par. 1, lett. f). Ciò implica, secondo l'AG, la necessità di accertare il superamento di una soglia particolarmente elevata di rischio di violazione (par. 59).

Prospettando un'analogia con la giurisprudenza relativa al cd. test bifasico elaborato nel contesto del MAE a partire dalla sentenza della Corte del 5 aprile 2016, cause riunite C-404/15 e C-659/15, *Aranyosi e Căldăraru* (sulla quale *ex multis*, G. ANAGNOSTARAS, *Mutual Confidence is not Blind Trust! Fundamental Rights Protection and the Execution of the European Arrest Warrant: Aranyosi and Caldăraru*, in *Common Market Law Review*, vol. 53, n. 6, 2016, pp. 1675-1704; N. LAZZERINI, *Gli obblighi in materia di protezione dei diritti fondamentali come limite all'esecuzione del mandato di arresto europeo: la sentenza "Aranyosi e Căldăraru"*, in *Diritti umani e diritto internazionale*, n. 2, 2016, pp. 445-453), l'AG conclude che, nel caso di specie, non risulta che il rifiuto opposto dalle autorità giudiziarie belghe fosse fondato su seri motivi attestanti un rischio di violazione dell'art. 47 della Carta. Il giudice del rinvio, infatti, non rileva alcuna prova dell'esistenza di un simile rischio; la Procura di Bruges si è limitata ad affermare che la comparizione dell'imputato mediante videoconferenza sarebbe, in astratto, contraria a un equo processo (punti 60-64).

Cionondimeno, l'applicazione analogica all'OEI della giurisprudenza relativa al MAE non appare del tutto convincente sul piano sistematico. In particolare, vi è una differenza strutturale importante: mentre nella decisione quadro sul MAE non è previsto un motivo di rifiuto relativo alla violazione dei diritti fondamentali, tale ipotesi è, invece, espressamente contemplata dall'art. 11, par. 1, lett. f), della direttiva OEI.

Proprio l'assenza di un fondamento normativo esplicito nel sistema del MAE ha indotto la Corte di giustizia ad introdurre per via pretoria la possibilità di rifiutare l'esecuzione del MAE in casi eccezionali (si ricordino i punti 191 e 192 del [parere del 18 dicembre 2014, 2/13](#); s. v. L. S. ROSSI, *Fiducia reciproca e mandato d'arresto europeo. Il "salto nel buio" e la rete di protezione*, in *Freedom, Security & Justice: European Legal Studies*, n. 1, 2021, pp. 1-14). In dettaglio, si possono individuare due categorie principali di casi: da un lato, i casi in cui il rischio di violazione riguarda diritti fondamentali assoluti (art. 4 della Carta), come nelle cause *Aranyosi e Căldăraru* e da ultimo *E.D.L.* (si v. *ex multis* G. ANAGNOSTARAS, A. TSADIRAS, *Resisting Surrender on Grounds of Health: Moving beyond the Systemic Deficiencies Requirement in the Area of the European Arrest Warrant?: Court of Justice (Grand Chamber) 18 April 2023, Case C-699/21, E.D.L.*, in *European Constitutional Law Review*, vol. 19, n. 4, 2023, pp. 690-714; M. ARANCI, *La tutela della salute può giustificare il rifiuto della consegna del ricercato*, in *Rivista del contenzioso europeo*, 8 giugno 2023); dall'altro, le situazioni in cui il rischio di violazione deriva da carenze sistemiche o generalizzate dei valori (v. A. CIRCOLO, *Il valore dello Stato di diritto nell'Unione europea. Violazioni sistemiche e soluzioni di tutela*, Napoli, 2023; M. LANOTTE, *I criteri funzionali al riconoscimento di una "carezza sistemica o generalizzata" dei valori fondanti dell'Unione europea*, in questa *Rivista*, 9 giugno 2022) da parte dello Stato membro dell'autorità di emissione del MAE, tali da incidere sui diritti dei singoli, come il diritto ad essere giudicati da un giudice indipendente e imparziale (*ex art. 47 della*

Carta), come nella sentenza [LM](#) (e nella giurisprudenza successiva, si v. A. FESTA, *Effetti delle violazioni dello Stato di diritto nell'esecuzione del mandato d'arresto europeo e nelle procedure di estradizione e consegna verso Paesi terzi*, in *Il Diritto dell'Unione europea*, n. 1, 2025, pp. 71-110; A. ROSANÒ, [Prospettive di revisione del test Aranyosi e Căldăraru \(o test LM\) a partire dalla giurisprudenza della Corte EDU](#), in questa *Rivista*, n. 1, 2024). Nel sistema dell'OEI, invece, il legislatore dell'Unione ha scelto di inserire una clausola di salvaguardia dei diritti fondamentali. Non è irrilevante ricordare che il testo iniziale della direttiva non conteneva tale previsione e che l'[Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali](#) (FRA) aveva raccomandato l'introduzione di una clausola specifica quale “valvola di sicurezza”, idonea a consentire agli Stati membri di rispettare gli obblighi derivanti dal diritto primario senza dover disapplicare il diritto derivato (A. MANGIARACINA, *A New and Controversial Scenario in the Gathering of Evidence at the European Level: The Proposal for a Directive on the European Investigation Order*, in *Utrecht Law Review*, vol. 10, n. 1, 2014, pp. 113-133). Ora, la circostanza che la versione definitiva della direttiva, come noto, recepisce tale raccomandazione porta a chiedersi se, in prospettiva futura, l'espressione “substantial grounds” ai sensi dell'art. 11, par. 1, lett. f), debba essere interpretata esclusivamente alla luce delle categorie elaborate nella giurisprudenza sul MAE – mantenendo quindi un modello di rifiuto eccezionale e sistemico – oppure se essa consenta una lettura (anche solo leggermente) più ampia, coerente con la scelta del legislatore di prevedere espressamente una clausola di tutela dei diritti fondamentali nell'ambito dell'OEI. Non è privo di significato che, nel [Draft Final Report on the Tenth Round of Mutual Evaluations on the implementation of the EIO](#) (Consiglio dell'Unione europea, doc. 14321/1/24 REV 1, 29 October 2024, p. 14), si rilevi come l'art. 11 della direttiva OEI non sia stato, in pratica, mai applicato.

Il rapporto segnala inoltre che, con riferimento alle audizioni mediante videoconferenza, alcune autorità di esecuzione tendono a confondere il motivo generale fondato sui diritti fondamentali (art. 11, par. 1, lett. f) con il motivo speciale relativo ai “principi fondamentali” dell'ordinamento dello Stato di esecuzione (art. 24, par. 2, lett. b)). Invero, in taluni casi, la videoconferenza viene ritenuta incompatibile con il principio di immediatezza o con altri principi del diritto processuale nazionale, e tale incompatibilità viene talvolta ricondotta impropriamente alla tutela dei diritti fondamentali dell'imputato.

Si evidenzia così una tensione sistemica tra la clausola generale di salvaguardia dei diritti fondamentali e il riferimento ai principi fondamentali dell'ordinamento nazionale, che richiede una delimitazione più rigorosa (si v. paragrafo successivo) per evitare un uso espansivo dei motivi di rifiuto.

3.2.3. Dopo aver chiarito i limiti del motivo generale fondato sui diritti fondamentali di cui all'art. 11, par. 1, lett. f), la Corte è chiamata, con la quarta questione, a precisare la portata della distinta clausola prevista dall'art. 24, par. 2, lett. b), relativa ai “principi fondamentali” dell'ordinamento dello Stato

di esecuzione. Il passaggio è particolarmente significativo, poiché consente di delimitare il confine tra la tutela dei diritti fondamentali garantiti dalla Carta e la salvaguardia dei principi strutturali del diritto processuale nazionale.

L'art. 24, par. 2, lett. b), consente di negare l'esecuzione di un OEI avente ad oggetto un'audizione mediante videoconferenza qualora, "in un caso particolare", essa sia contraria ai principi fondamentali dell'ordinamento dello Stato di esecuzione.

Muovendo dal dato letterale, la Corte attribuisce rilievo decisivo proprio all'espressione "in un caso particolare", affermando che l'attivazione della clausola richiede un esame *individualizzato* e *concreto*, fondato sulla valutazione di tutte le circostanze pertinenti del caso di specie. Tale interpretazione è coerente con la natura eccezionale dei motivi di rifiuto nel sistema del riconoscimento reciproco, che impone un'applicazione restrittiva delle deroghe all'obbligo di esecuzione (punto 79).

La Corte, dunque, non esclude che gli Stati membri possano adottare direttive o linee guida generali volte a orientare le autorità nazionali nell'attuazione dei principi fondamentali del proprio ordinamento. Ciò che è precluso, tuttavia, è un rifiuto automatico e astratto fondato esclusivamente su tali direttive, senza un vaglio concreto della compatibilità dell'atto richiesto con le specificità del procedimento in questione. Ne deriva che l'art. 24, par. 2, lett. b), osta a prassi amministrative o giudiziarie che trasformino la clausola dei principi fondamentali in un divieto generalizzato di audizioni in videoconferenza, imponendo invece un controllo caso per caso. L'uso dell'espressione "in un caso particolare" introduce dunque un vincolo metodologico stringente: l'autorità di esecuzione deve svolgere un esame circostanziato, tenendo conto non solo delle caratteristiche dell'ordinamento nazionale, ma anche delle garanzie procedurali offerte dallo Stato di emissione. Sono pertanto vietati rifiuti automatici o fondati su direttive nazionali di carattere generale che non consentano una valutazione individualizzata. In tal modo, la Corte evita che il riferimento ai "principi fondamentali" si trasformi in una clausola di chiusura capace di svuotare di contenuto l'obbligo di cooperazione, mantenendo invece tale motivo entro confini compatibili con la logica del riconoscimento reciproco.

È plausibile ritenere che, nel caso di specie, il richiamo ai "principi fondamentali" dell'ordinamento nazionale fosse volto, in sostanza, a escludere in via generale il ricorso alla videoconferenza per l'audizione dell'imputato. Una simile impostazione si pone tuttavia in tensione non solo con la lettura restrittiva della clausola offerta dalla Corte, ma anche con il consolidato orientamento della giurisprudenza europea in materia di partecipazione a distanza (di cui si dirà subito dopo). In tal senso, la sentenza *Bissilli* contribuisce a delimitare l'ambito operativo della clausola di cui all'art. 24, par. 2, lett. b), impedendo che essa venga utilizzata per cristallizzare opzioni processuali nazionali in contrasto con l'evoluzione del diritto dell'Unione e con gli standard convenzionali consolidati.

3.3. La sentenza in commento valorizza lo strumento della videoconferenza quale modalità di esecuzione di un OEI, ovvero sia di cooperazione istruttoria transfrontaliera.

Una parte della dottrina, soprattutto a livello nazionale, ha sovente criticato la partecipazione a distanza, ritenendola potenzialmente lesiva del diritto dell'imputato a essere fisicamente presente al processo, quale componente del *fair trial* strettamente connessa alla pubblicità dell'udienza, al diritto di difesa, al contraddittorio e al diritto all'interprete. In questa prospettiva, la videoconferenza costituirebbe una deroga alla prossimità corporea e potrebbe ridurre la visibilità e l'udibilità degli eventi processuali e incidere sulla percezione unitaria del dibattimento. Inoltre, la partecipazione a distanza può generare asimmetrie tra accusa e difesa, soprattutto qualora il pubblico ministero sia fisicamente presente dinanzi al giudice mentre l'imputato o il difensore partecipino da remoto. La critica centrale è dunque che la videoconferenza non sarebbe neutra rispetto ai principi di parità delle armi, immediatezza e formazione della prova (*ex multis*, N. TRONCHIN, [Esame a distanza e diritto al confronto nel processo penale statunitense: spunti per il modello italiano della videoconferenza](#), in *Indice Penale*, 28 gennaio 2026; A. FALCONE, *Online Hearings and the Right to Effective Defence in Digitalised Trials*, in S. RUGGERI, L. BACHMAIER WINTER (eds.) *Investigating and Preventing Crime in the Digital Era. New Safeguards, New Rights*, Cham, 2022, pp. 190-212; M. DANIELE, *La sagomatura dell'esame a distanza nel perimetro del contraddittorio*, in D. NEGRI, R. ORLANDI (a cura di), *Le erosioni silenziose del contraddittorio*, Torino, 2017, pp. 131-146).

Di segno opposto, invece, è l'orientamento tanto della Corte di giustizia quanto della Corte europea dei diritti dell'uomo, sostanzialmente allineate sul punto.

La Corte di giustizia, nella sentenza *Procedimento penale a carico di FP e a.*, resa nella causa [C-760/22](#), ha affrontato il tema della partecipazione dell'imputato alle udienze del proprio processo tramite videoconferenza alla luce dell'art. 8, par. 1, della direttiva (UE) 2016/343, affermando che tale modalità non è, di per sé, incompatibile con la nozione di processo equo e pubblico, purché siano garantite adeguate condizioni di udibilità, visibilità e comunicazione riservata con il difensore. In tal modo, la Corte di giustizia si è posta in linea con la giurisprudenza della Corte EDU, secondo la quale l'art. 6 CEDU non consacra un diritto assoluto alla presenza fisica dell'imputato. La partecipazione a distanza non viola automaticamente il diritto ad un equo processo, a condizione che la videoconferenza sia giustificata da fini legittimi, rispetti il principio di proporzionalità e non comprometta in concreto l'esercizio effettivo dei diritti di difesa. Anche nella giurisprudenza della Corte EDU, l'attenzione si è concentrata in particolare sulla qualità tecnica del collegamento e sulla possibilità effettiva di comunicare con il difensore in condizioni di riservatezza (in tal senso si collocano, tra le altre, le sentenze [Marcello Viola c. Italia](#), punti 63-67; [Bivolaru c. Romania](#), punti 138-139 e 144-145; [Sakhnovski c. Russia](#), punto 98).

L'allineamento tra le due Corti europee conferma, dunque, una lettura non formalistica del diritto alla presenza dell'imputato, inteso non come esigenza di prossimità fisica in sé, bensì come presidio dell'effettività del contraddittorio e della difesa nell'ambito della cooperazione giudiziaria transfrontaliera.

ABSTRACT (ITA)

Il contributo offre un commento alla sentenza della Corte di giustizia del 18 dicembre 2023, resa nella causa C-325/23, *Bissilli*. La pronuncia fornisce un contributo all'interpretazione della direttiva 2014/41/UE relativa all'ordine europeo di indagine (OEI), con specifico riferimento all'audizione in videoconferenza di un imputato detenuto in un altro Stato membro e presenta particolare interesse sotto tre distinti profili. In primo luogo, distinguendo tra finalità principale e finalità meramente accessoria dell'atto richiesto, la Corte contribuisce a delimitare l'ambito oggettivo dello strumento. In secondo luogo, la decisione chiarisce il coordinamento tra le disposizioni della direttiva relative ai motivi di non riconoscimento e non esecuzione dell'OEI, precisando la diversa funzione degli artt. 10, 11 e 24 e ribadendo che il rifiuto di esecuzione costituisce un'eccezione di stretta interpretazione rispetto alla regola del mutuo riconoscimento. In terzo luogo, la pronuncia valorizza la videoconferenza quale modalità di cooperazione istruttoria transfrontaliera idonea a coniugare esigenze di efficienza e celerità con il rispetto delle garanzie processuali, in linea con l'orientamento della Corte europea dei diritti dell'uomo.

ABSTRACT (ENG)

This contribution comments on the judgment delivered by the Court of Justice of the European Union (CJEU) on 18 December 2023 in Case C-325/23, *Bissilli*. The ruling provides guidance on the interpretation of Directive 2014/41/EU concerning the European Investigation Order (EIO), specifically addressing the hearing of a detained defendant located in another Member State by means of videoconference. The case *Bissilli* is of particular interest for three distinct reasons. Firstly, by distinguishing between the primary and ancillary purposes of the requested investigative measure, the CJEU helps to define the scope of the EIO. Secondly, the judgment clarifies the relationship between the Directive's provisions governing the grounds for non-recognition and non-execution of an EIO. It specifies the different functions of Articles 10, 11 and 24, and reiterates that refusal of execution constitutes a narrowly interpreted exception to the principle of mutual recognition. Thirdly, the ruling highlights videoconferencing as a form of cross-border evidentiary cooperation capable of reconciling the needs for efficiency and expediency with the protection of procedural safeguards, in line with the case law of the European Court of Human Rights.